

Premesso che l'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato Accordo o ACN) per la disciplina dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, è stato attuato con gli Accordi integrativi regionali, sottoscritti dall'Assessore alla salute e protezione sociale e dalle OO.SS., rispettivamente del 15.12.2005 e del 9.2.2006 (approvati con deliberazione giuntale n. 269 dd. 20.2.2006), con l'Accordo modificativo dell'Accordo integrativo regionale dd. 15.12.2005, stipulato il 13.7.2006 (approvato con deliberazione giuntale n. 2009 dd. 31.8.2006) e con il successivo Accordo modificativo dell'Accordo integrativo regionale dd. 15.12.2005, stipulato il 7.9.2007 (approvato con deliberazione giuntale n. 2207 dd. 21.9.2007);

Premesso, altresì, che tramite i succitati Accordi integrativi regionali, in coerenza agli obiettivi dell'ACN e della programmazione sanitaria nazionale e regionale, è stato definito lo sviluppo di un modello organizzativo dell'assistenza primaria sempre più incentrato:

-alla realizzazione delle forme associative

-all'impiego negli studi medici di personale collaboratore di studio ed infermieristico, ritenendo tale modello evolutivo funzionale alla configurazione di un approccio assistenziale continuo ed integrato alla crescente domanda di salute da parte dei cittadini

-all'esigenza di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché la maggior appropriatezza e qualità delle prestazioni;

Dato atto che, ai fini su indicati, tra gli obiettivi qualificanti l'applicazione, a livello regionale, dell'ACN, si sono considerate prioritarie le azioni finalizzate a:

- incentivare le forme associative di cui all'art. 54 dell'ACN con particolare riferimento alla medicina di gruppo e, ove non possibile per caratteristiche territoriali od organizzative, alla medicina in rete, poiché esse costituiscono modalità di organizzazione del lavoro e dell'assistenza che meglio sviluppano la condivisione funzionale ed il coordinamento professionale tra più professionisti, nella logica, invece, di una progressiva riduzione della tipologia dell'associazione semplice, quale formula ad esaurimento;

- realizzare, in coerenza a quanto precede, l'incremento progressivo della percentuale di assistiti da medici di medicina generale associati nella forma del gruppo o in rete, stabilendo, a tal fine, appositi tetti tendenziali regionali, per i quali si rinvia all'Accordo integrativo regionale dd. 15.12.2005, che, poi, con il successivo Accordo regionale dd. 7.9.2007, sono stati elevati sino alla percentuale complessiva, per entrambe le forme di associazionismo (di gruppo e in rete), del 41% di assistiti presso ciascuna Azienda per i servizi sanitari;

- conseguire, parallelamente, il miglioramento degli standard organizzativi anche attraverso l'impiego di personale collaboratore di studio ed infermiere, il cui ausilio è volto a realizzare una adeguata accessibilità agli studi medici, facilitando il rapporto tra utente e medico di medicina generale. Con l'ultimo Accordo integrativo regionale dd. 7.9.2007, nell'ottica di rafforzare l'utilizzo, in particolare, del collaboratore di studio, le Aziende sono state autorizzate, a prescindere dai tetti fissati dal primo Accordo regionale dd. 15.12.2005, ad accogliere le domande dei medici di medicina generale, intese ad ottenere il riconoscimento dell'indennità connessa all'assunzione di tale figura presentate entro il 6 marzo 2007;

Atteso che, nell'intento di garantire la piena attuazione del progetto complessivo di miglioramento dell'organizzazione delle cure primarie e di incremento della qualità del servizio offerto su tutto il territorio regionale ed in considerazione degli aspetti innovativi recati dall'Accordo integrativo regionale, il Comitato permanente regionale, di cui all'art. 24 dell'ACN preposto, tra l'altro, alla definizione delle intese

regionali (istituito con Decreto del Presidente della Regione n. 0319/Pres. del 21 settembre 2005 e successivamente modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 0128 dell'11 maggio 2007, con Decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres dd. 7 novembre 2007 e con Decreto del Presidente della Regione n. 0389/Pres dd. 23 novembre 2007) ed il Gruppo di lavoro, costituito tramite i medesimi provvedimenti, con il compito di coadiuvare il Comitato nell'espletamento delle sue funzioni, hanno provveduto al costante monitoraggio degli accordi regionali, tramite la verifica dello stato di applicazione, presso le Aziende per i servizi sanitari, delle intese stesche e l'esame periodico della percentuale delle nuove richieste di svolgimento, da parte dei medici di medicina generale, dell'attività in forma associativa e di assunzione del personale di studio, al fine di acquisire i necessari elementi conoscitivi sul raggiungimento dei predetti obiettivi tendenziali stabiliti;

Dato atto che il Comitato permanente regionale sopraccitato, nelle sedute del 29 novembre 2007 e del 19 dicembre 2007 ha valutato la necessità affinché la Direzione centrale della salute e protezione sociale:

- verificasse e, conseguentemente, acquisisse gli esiti dell'applicazione nelle Aziende per i servizi sanitari delle disposizioni stabilite con l'ultimo Accordo regionale dd. 7.9.2007 (approvato con DGR n. 2207/2007);

- accertasse tramite apposito monitoraggio, la consistenza delle eventuali nuove domande avanzate dai medici di medicina generale per l'accesso agli istituti contrattuali connessi allo svolgimento dell'attività in forma associativa e all'assunzione del personale di studio, presso le singole Aziende per i servizi sanitari, per, conseguentemente, valutare la percorribilità degli strumenti e procedure necessarie al riconoscimento delle istanze giacenti;

- disponesse, nelle more di tale monitoraggio e delle specifiche determinazioni da assumere al riguardo, il "congelamento" della situazione al 18.12.2007, regolamentando l'iter della presentazione delle richieste dalla data del 19.12.2007, in modo che le Aziende per i servizi sanitari si attenessero a regole comuni in sede di ricezione delle istanze, con l'obiettivo, soprattutto, di rendere chiare e trasparenti ai medici interessati le indicazioni regionali sul regime post 19.12.2007;

Dato atto, altresì, che il Comitato regionale, sulla base del monitoraggio effettuato, ha accertato che presso le Aziende sanitarie, alla data del 18.12.2007, risultavano giacenti sia richieste volte ad ottenere l'indennità relativa allo svolgimento dell'attività nelle forme delle associazioni di medicina di gruppo e in rete, in quanto eccedenti il tetto percentuale stabilito dall'Accordo regionale dd. 7.9.2007, sia domande intese ad acquisire l'indennità per l'assunzione del collaboratore di studio e dell'infermiere, presentate, rispettivamente, per il collaboratore dopo il 6.3.2007 e per l'infermiere dopo il 31.3.2006;

Tenuto conto, per quanto sopra riportato, delle priorità e degli obiettivi espressi negli Accordi integrativi regionali di perseguire lo sviluppo delle forme associative e il miglioramento degli standard organizzativi degli studi medici nonché la puntuale applicazione degli istituti contrattuali in tutte le Aziende per i servizi sanitari ed avuto riguardo alle proposte delineate, a tal fine, dal Comitato regionale, nella seduta del 20.2.2008, per coordinare l'attività delle Aziende con l'obiettivo di pervenire all'accoglimento di tutte le istanze pendenti al 18.12.2007, in regola con i requisiti previsti dall'ACN e dagli Accordi regionali, nel corso della riunione del Comitato permanente regionale allargato alla partecipazione dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari, le parti, pubblica, rappresentata dall'Assessore alla salute e protezione sociale, e sindacale, rappresentata dalle OO.SS. F.I.M.M.G., S.I.Me.T. (Intesa sindacale S.I.Me.T.-SUMAI- CISL Medici), S.M.I. hanno sottoscritto, in data 19 marzo 2008, in Udine, apposito Accordo regionale integrativo. L'organizzazione sindacale CGIL si è astenuta dalla sottoscrizione in relazione alla decisione comunicata con nota del 6 settembre 2007, di non sottoscrivere alcun

“atto relativo a scelte per le quali risulta determinante la definizione della vertenza riguardante il rapporto ottimale”;

Preso atto che con l'intesa dd. 19.3.2008 si è convenuto che:

- le Aziende per i servizi sanitari provvedono all'accoglimento di tutte le istanze presentate, entro il 18.12.2007, dai medici di medicina generale per il riconoscimento dell'indennità relativa allo svolgimento dell'attività nelle forme associative della medicina di gruppo e in rete e alle domande dirette al riconoscimento dell'indennità per l'assunzione del collaboratore di studio e dell'infermiere;
- le Aziende accertano ai fini su indicati, che la costituzione delle forme associative e l'assunzione del personale di studio rispondano ai requisiti disposti, in materia, dall'ACN e dagli Accordi integrativi regionali e che l'effettiva attivazione ed operatività delle associazioni nonché l'instaurazione dei rapporti di lavoro sia avvenuta entro il 18.12.2007;
- le Aziende finanziano il predetto accoglimento con le risorse del “Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza”, calcolato in ogni singola Azienda, a decorrere dall'1.1.2005:
 - a) con la quota definita secondo le modalità stabilite dall'ACN (art. 59, lett. B, commi 1 e 3);
 - b) dall'ulteriore incremento derivante dalla differenza tra l'importo del Fondo, quantificato ai sensi del citato art. 59, lett. B, e l'ammontare delle risorse già impiegate, a livello locale, per raggiungere i tetti stabiliti, per l'associazionismo e per l'assunzione del personale di studio, dagli Accordi regionali dd. 15.12.2005, dd. 9.2.2006, dd. 13.7.2006 e dd. 7.9.2007 nonché per corrispondere l'indennità forfetaria di collaborazione informatica di cui all'art. 59, lett. B, comma 11;
 - c) dall'eventuale ulteriore incremento corrispondente alle risorse destinate all'attuazione dell' Accordo regionale dd. 19.3.2008;
- gli importi del “Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza” per singola Azienda, definiti con le modalità esplicitate alle lettere a), b) e c), costituiscono l'ammontare complessivo di riferimento per il finanziamento dell'ACN e degli Accordi integrativi regionali;
- le Aziende valutano, ai fini della copertura del fabbisogno economico necessario per dare esecuzione all'Accordo dd. 19.3.2008, l'eventuale l'utilizzo delle risorse derivanti dall'aggiornamento della progettualità locale, finanziata con stanziamenti aziendali, e sulla necessità, altresì, di impiegare gli eventuali accantonamenti derivanti dai Fondi, di cui all'art. 59, lett. A, commi 4 e 5, e dell'art. 59, lett. B, comma 15, dell'ACN;
- la liquidazione dei compensi spettanti ai medici di medicina generale in conseguenza dell'accoglimento delle predette domande presentate, entro il 18.12.2007, verrà effettuata, dalle Aziende per i servizi sanitari, entro 30 giorni dall'adozione della odierna delibera della Giunta Regionale, che rende esecutivo l'accordo dd. 19.3.2008 unitamente anche all'erogazione delle competenze economiche, a titolo di arretrato, riconosciute ai medici di medicina generale dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'associazione o dalla data di effettiva assunzione del personale di studio;
- in ordine all'inoltro di ulteriori atti associativi e domande intese ad ottenere l'indennità di collaboratore di studio o di infermiere, fatta salva la sottoriportata posizione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, le Amministrazioni si limiteranno a protocollare le istanze in arrivo, a decorrere dalla data del 19.12.2007, comunicando ai medici interessati che, in attesa di specifici accordi regionali in merito, la presentazione delle predette richieste non precostituisce diritto alla

corresponsione dei relativi compensi economici a partire dalla data di effettiva operatività dell'associazione o di avvenuta assunzione del personale di studio;

- l'accoglimento delle istanze relative ad ulteriori atti associativi presentate, a decorrere dalla data del 19.12.2007, potrà essere effettuato solo dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", nella misura in cui essa dia attuazione all'obiettivo fissato con la DGR n. 2207/2007 relativamente al raggiungimento della percentuale complessiva, per entrambe le forme di associazionismo (di gruppo e in rete), del 41% di assistiti, entro la quale potevano essere erogate, dalle Aziende, le indennità economiche spettanti ai medici di medicina generale interessati. In tale prospettiva, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" procede a definire l'ammontare delle risorse impiegate ai fini del su indicato calcolo del "Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza";
- nel quadro dei rapporti istituzionali delineato dall'ACN e dagli Accordi regionali, a garanzia della realizzazione di uniformi modalità di applicazione degli istituti contrattuali nel territorio regionale nonché dell'appropriato utilizzo delle risorse, gli accordi definiti nell'ambito della negoziazione aziendale debbono avere carattere strettamente attuativo delle intese regionali, non potendo essi apportare modifiche volte a incidere sui principi, condizioni e limiti stabiliti dalla negoziazione regionale. Laddove le Aziende intendano utilizzare appositi finanziamenti del proprio bilancio per coinvolgere i medici di medicina generale sulla realizzazione di progetti innovativi inerenti a peculiari obiettivi sanitari aziendali, possono, in tal senso, stipulare accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale;

Ritenuto di condividere i contenuti dell'Accordo integrativo regionale che sviluppano l'attuazione dell'ACN in logica continuità con gli indirizzi già sanciti dagli Accordi regionali precedenti, approvati con gli appositi provvedimenti giuntali, in premessa citati, e in linea con la programmazione regionale;

Atteso che l'attuazione dell'intesa regionale dd. 19.3.2008 non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, poiché le Aziende per i servizi sanitari fanno fronte alla copertura del relativo fabbisogno economico con le risorse già assegnate o rese disponibili nello stato patrimoniale;

Ritenuto che l'errore materiale segnalato con nota prot. n. 40903/07 del 19 dicembre 2007 dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" che, nella fase di istruttoria per la predisposizione della DGR n. 2207 dd. 21.9.2007, ha indicato 5 domande di indennità di collaboratore di studio giacenti, al 6.3.2007, anziché 11, debba essere trattato gestendo le domande allora non comunicate alla stessa stregua di quelle oggetto dell'accordo del 19.3.2008 e quindi finanziando il loro accoglimento con le risorse già assegnate o rese disponibili nello stato patrimoniale; La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla salute e protezione sociale, all'unanimità

Delibera

1. Di approvare e rendere esecutivo, per i motivi esposti in premessa, l'Accordo integrativo regionale attuativo dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, sottoscritto dall'Assessore alla salute e protezione sociale e dalle Organizzazioni Sindacali F.I.M.M.G., S.I.Me.T. (Intesa sindacale S.I.Me.T.-SUMAI- Cisl Medici), S.M.I., a Udine, in data 19 marzo 2008, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

2. Di autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a dare seguito agli adempimenti attuativi dell'Accordo regionale di cui sub 1), con riferimento all'accoglimento di tutte le istanze presentate, entro il 18.12.2007, dai medici di medicina generale per il riconoscimento dell'indennità relativa allo svolgimento delle forme associative della medicina di gruppo e in rete e delle istanze dirette al riconoscimento dell'indennità

per l'assunzione del collaboratore di studio e dell'infermiere, nel rispetto delle disposizioni formulate nell'intesa regionale ed alle condizioni e limiti economico-finanziari in essa stabiliti.

3. Di autorizzare le citate Amministrazioni a provvedere alla costituzione del "Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza, di cui agli artt. 46 e 59, lett. B, commi 1, 2 e 3, dell'ACN con le modalità stabilite al punto 2) dell'Accordo regionale dd. 19.3.2008.

4. Di stabilire che l'attuazione dell'Accordo regionale approvato con il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, poiché le Aziende per i servizi sanitari fanno fronte alla copertura del relativo fabbisogno economico con le risorse già assegnate o rese disponibili nello stato patrimoniale.

5. Di stabilire, in relazione all'errata indicazione, da parte dell'ASS n. 2 "Isontina", del numero di domande, giacenti al 6.3.2007, intese ad ottenere l'indennità di collaboratore di studio, cui si è fatto riferimento per l'adozione delle determinazioni riportate al punto 2. del dispositivo della D.G.R. n. 2207/2007, che le domande, allora non segnalate, siano ricondotte nell'ambito della disciplina stabilita in materia dall'Accordo del 19 marzo 2008, provvedendo l'Azienda al loro accoglimento con oneri a proprio carico tramite l'utilizzo delle risorse già assegnate o rese disponibili nello stato patrimoniale.